



Mariangela Pasquini
NOTAIO
Via Dalmazia, 29 - 00198 Roma
Tel. 068411956 - Fax 068554074
E Mail studio@studionotarilepasquini.it

Repertorio n. 2598

Raccolta n. 1691

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore sedici e minuti venti.

16 ottobre 2020 - ore 16.20

In Roma, nel mio studio.

A richiesta del Presidente dell'associazione non riconosciuta: **"CENTRO ALFREDO RAMPI - ONLUS"**, con sede in Roma (RM), Via Altino n. 16, iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS - Regione Lazio - Settore 8 (Tutela e Valorizzazione Natura e Ambiente), codice fiscale 97013560582 (di seguito, anche, l'"Associazione");

io sottoscritta **Mariangela Pasquini**, Notaio in Roma, con studio in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovata ove sopra alla detta ora e al detto giorno, onde assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria della detta Associazione.

E' presente:

DI IORIO Rita, nata a Minturno (LT) il 22 giugno 1956, domiciliata per la carica presso la suindicata sede dell'Associazione, nella sua qualità di **Presidente** dell'Associazione stessa.

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume, a norma di legge e di statuto, la presidenza dell'Assemblea e dà atto di aver personalmente verificato e accertato:

- che la presente Assemblea è stata da esso regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, per quest'oggi, e luogo per le ore 16.00, in unica convocazione;
- che -- come previsto e consentito dall'art. 73 del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020 n. 124, e ss.mm.ii. -- la presente assemblea si svolge in videoconferenza;
- che del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di complessivi nove membri, sono presenti, oltre ad esso Presidente come sopra presente di persona, altri sette membri e precisamente:
 - . i Signori BIONDO Daniele e OTTOBRINI Andrea, qui presenti di persona; e
 - . i Signori ONORATI Andrea, DE VITO Maria Teresa, DI LALLA Fabrizia, Grano Michele, presenti mediante collegamento in video-conferenza;
- mentre, è assente giustificato il membro BIZZARRI Franca;
- che sono presenti tutti gli aventi diritto al voto (di persona ovvero in persona del relativo legale rappresentante ovvero in persona di delegato giusta delega scritta conferita

REGISTRATO
PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI ROMA 5

IN DATA 27 ottobre 2020

AL N. 10888

SERIE 1T

VERSATI Esente

Firmato digitalmente da MARIANGELA
PASQUINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

nel rispetto della legge e dello statuto che rimarrà conservata negli atti dell'Associazione), tutti presenti mediante collegamento in video-conferenza, eccezion fatta per i signori BIONDO Daniele, OTTOBRINI Andrea e PALMIERI Marco qui presenti di persona;

l'identità dei presenti si trova indicata nel foglio presenze **che al presente atto si allega sotto la lettera "A"**;

dando espressamente atto di aver personalmente verificato ed accertato, altresì, che sono rispettate tutte le condizioni previste dal sopra richiamato art. 73 del decreto legge n. 18/2020 ai fini dello svolgimento della presente Assemblea mediante collegamento in video-conferenza; condizioni da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.

Indi, il Presidente, accertate e verificate, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente Assemblea Straordinaria validamente costituita, a norma di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adozione di un nuovo testo di statuto anche ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'inserimento del Centro Alfredo Rampi Onlus nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Indi, aperta la discussione sul suindicato ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno adottare le deliberazioni in oggetto e, in particolare, dà atto:

- che, come noto, l'Associazione -- costituita con atto a rogito del Notaio Giuseppa Gatto di Roma in data 30 giugno 1981 rep. n. 1022/296, registrato a Roma - Atti Pubblici il 10 luglio 1981 al n. 30185 - è attualmente regolata dallo statuto allegato sotto la lettera "A" all'atto a rogito del Notaio Emilia Trombetta di Roma in data 16 marzo 2001 rep. n. 41169/8022, registrato a Roma il 30 marzo 2001;

- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("**Codice del Terzo Settore**"), si rende necessario adeguare il vigente statuto dell'Associazione alle disposizioni del citato Codice del Terzo Settore, ai fini della sua futura iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ("**RUNTS**"), nella Sezione "Altri enti del Terzo Settore";

- che, a tal fine, si propone di procedere con l'adozione di un nuovo testo di statuto, adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, di cui il Presidente dà qui lettura all'Assemblea, soffermandosi sulle modificazioni di maggior rilievo;

- che -- (i) considerato che il RUNTS, a tutt'oggi, non è ancora operativo nonché (ii) considerato il disposto dell'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, in virtù del quale la normativa relativa alle ONLUS (come l'Associazione)

sarà abrogata solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, (iii) giusta anche le indicazioni di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 -- si propone di prevedere espressamente che il nuovo testo di statuto, adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, diverrà efficace solo a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ferma rimanendo, sino a tale momento, l'efficacia dell'attuale vigente statuto dell'Associazione, che cesserà automaticamente con la detta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Indi, l'Assemblea, udito quanto esposto e preso atto di quanto sopra, dopo ampia discussione, accetta le proposte del Presidente per le ragioni dallo stesso suesposte e **con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, rappresentanti il 100% (cento per cento) degli associati** (e così anche nel rispetto del disposto dell'art. 7, lett. f), del vigente statuto dell'Associazione), espresso a seguito di appello nominale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

d e l i b e r a

a) di adottare un nuovo testo di statuto dell'Associazione, adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che approva e che al presente verbale **si allega sotto la lettera "B"**;

b) di stabilire che la sopra assunta deliberazione di adozione di un nuovo testo statutario dell'Associazione, adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, sia sottoposta alla **condizione sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS**, in guisa che l'attuale vigente statuto dell'Associazione continuerà ad essere efficace e ad applicarsi sino a che non sarà intervenuta la detta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, a seguito della quale, esso cesserà automaticamente i suoi effetti, acquisendo efficacia il nuovo testo di statuto dell'Associazione come sopra approvato e qui allegato sub B;

c) di dare mandato al Presidente *pro tempore* dell'Associazione di **procedere all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, nella sezione "Altri enti del Terzo Settore"**, entro i termini di cui al sopra richiamato art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti trenta (h. 17.30).

La Comparsa mi dispensa dalla lettura dell'allegato A, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Atto esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo ex artt. 104, comma 1, e 82 commi 3 e 5, del D.lgs. n. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me re-

dato e letto, unitamente all'allegato B, alla Comparente, la quale a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà ed a quella dell'Assemblea, lo approva e sottoscrive con me Notaio essendo le ore diciassette e minuti trenta (h. 17.30).

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia.

Consta di fogli due per pagine quattro fin qui.

FIRMATO:

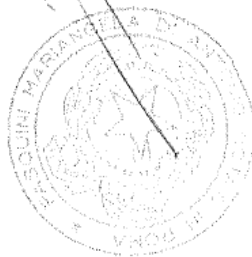
DI IORIO RITA

MARIANGELA PASQUINI Notaio (sigillo)

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	DATA DI ADESIONE	VOLONTARIO/ SOCIO	ANNOTAZIONI
BIZZARRI	FRANCA	BZZENC44D63H501Y	23/04/1944	1981	SOCIO	delega: Bioniso Daniele
DI IORIO	RITA	DIIRTI56H62F224U	22/08/1956	1981	SOCIO	di persona
BIONDO	DANIELE	BNDNL57D20F158J	20/04/1957	1981	SOCIO	di persona
D'ADDEZIO	GIULIANA	DDGLN63B62H501L	22/02/1963	2011	SOCIO	di persona
GRANO	MICHELE	GRNMHL82P25C942L	25/03/1982	2011	SOCIO	di persona
DEVITO	MARIA TERESA	DVTMTIR79E71C352Q	31/05/1979	2007	SOCIO	di persona
DI LALLA	FABRIZIA	DLFRZ72C48H501X	08/03/1972	2007	SOCIO	di persona
OTTOBRINI	ANDREA	TTBNDRT72T17H501D	25/08/1978	2018	SOCIO	di persona
ONORATI	ANDREA	NRTNDR72T17H501D	17/12/1972	2018	SOCIO	di persona
PALAMARO	STEFANO	PLMSFN72E17H501M	17/05/1972	2018	SOCIO	delega: ONORATI Andrea
PAZIENZA	GAETANA DOMENICA	PZNGND79L71158Q	31/07/1979	2006	SOCIO	di persona
MARCHETTI	LUCIA	MRLCLU90H70F023H	30/08/1990	2016	SOCIO	delega: GRANO Michele
DI BUDUO	GIOVANNI MARIA	DBGNN74T03H501M	03/12/1976	2001	SOCIO	delega: PAZIENZA Gaetano
BIANCARDI	PASQUALE	BNCPL74R13F839F	13/10/1974	2010	SOCIO	delega: DI LALLA Fabiana
SESTU	GIUDITTA	SSGT1778A56B354V	16/01/1978	2012	SOCIO	delega: DI LALLA Fabiana
MONTEFIORE	ENRICO	MNTNRC75M31B300Q	31/08/1975	2020	SOCIO	di persona
Presidenti e Vice Presidenti Sedi Locali in carica pro-tempore, non inclusi nell'elenco precedente						
PALMIERI	MARCO	PLMMRC68R28H501U	28/10/1966			Vice Presidente N.O.A.R.
PETRINI	RITA	PTRRTI54P65H501Y	25/03/1954			Vice Presidente PSIC-AR
FERRANTE	ANGELO	FRRNGL56L19H501M	19/07/1956			Vice Presidente N.V.C.P.C.-A.R.
TROVATO	ANTONELLA	TRVNNL65B62H501G	22/02/1965			Vice Presidente N.V.C.P.C.-A.R.
APPUGLIESE	TONINO	PPGTNN56P09E335Z	09/09/1956			Presidente Centro Alfredo Rampi del Molise AIWE
D'AMICO	VINCENZINO	DMCVCN62P27C27ON	27/03/1962			Vice Presidente Centro Alfredo Rampi del Molise AIWE
CAUSONE	RENZO	CSNRNZ51L07H725X	07/07/1951			Presidente CENTRO ALFREDO RAMPI - STRAMBINO
ZORZI	GIUSEPPE	ZRZGPP54R21H333I	21/10/1954			Vice Presidente CENTRO ALFREDO RAMPI - STRAMBINO
DI MARTINO	CARMELA	DMRCML67E56G211R	16/05/1967			Presidente CENTRO ALFREDO RAMPI - MARENTINO
APOLITO	GIUSEPPE PAOLO	PLTGP52H26D764G	26/06/1952			Vice Presidente CENTRO ALFREDO RAMPI - MARENTINO

Allegato "A" all'atto
Rep. n. 2598
Racc. n. 1691

Adesso De



CENTRO ALFREDO RAMPI - ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

efficace dalla data di iscrizione dell'Associazione

nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Preambolo

Origine dell'Associazione

1. In data 30 giugno 1981 è stato costituito con atto a rogito Dott.ssa Giuseppa Gatto, Notaio in Roma, rep. n. 1022/296, il "CENTRO ALFREDO RAMPI PER LA PROTEZIONE CIVILE" nella forma giuridica dell'Associazione.
2. In data 16 marzo 2001 l'Assemblea dei Soci ha disposto la modifica dello Statuto con, tra l'altro, la nuova denominazione "CENTRO ALFREDO RAMPI - ONLUS", a seguito della quale l'Associazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ha acquisito la qualifica fiscale di Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) attraverso iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio.

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'Associazione avente la seguente denominazione: "CENTRO ALFREDO RAMPI Ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata "CENTRO ALFREDO RAMPI ETS" (di seguito, per brevità l'"Associazione" o il "Centro").
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione "Altri enti del Terzo settore", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità "D.Lgs. 117/2017") e delle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, il Centro ha l'obbligo di indicare gli estremi di iscrizione nel detto Registro Unico Nazionale Terzo Settore e fare uso della detta indicazione di ente del Terzo settore ovvero del detto acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il Centro ha sede nel Comune di Roma ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria (salva diversa inderogabile disposizione di legge), ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Scopo, Finalità e Attività



[Handwritten signature]

1. Il Centro persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [lett. e)];
- formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; [lett. y)];

2. In particolare, e compatibilmente con quanto di cui al comma precedente, il Centro si propone:

- a. di tutelare, valorizzare e promuovere la protezione dell'ambiente naturale e artificiale (con particolare riferimento all'ambiente urbano) con l'obiettivo specifico di aumentarne le condizioni di sicurezza e ridurre i rischi, per un generale miglioramento delle qualità della vita dei cittadini, per il pieno e libero godimento delle bellezze naturali e per la piena vivibilità dell'ambiente urbano;
- b. di divulgare tra i cittadini i principi della Protezione Civile, della Psicologia dell'Emergenza, della Protezione Ambientale e della Sicurezza negli ambienti di vita. A tale scopo l'Associazione si propone di diffondere la conoscenza delle norme, dei principi, delle tecniche, delle metodologie e delle tematiche inerenti il proprio ambito d'intervento, cioè attraverso la formazione, l'informazione, l'aggiornamento professionale, l'istruzione, le attività educative, socio-ricreative, culturali e assistenziali;
- c. di sollecitare, stimolare, aiutare gli organi di governo, sia nazionali che locali, ad attuare quanto previsto da Leggi e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, Sicurezza e Protezione Ambientale;
- d. di tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente sicuro e in città e paesi a misura d'uomo, con particolare riferimento al loro diritto alla protezione dell'incolumità fisica, della salute, delle proprie cose e del proprio ambiente;
- e. di promuovere attività scientifiche di studio e di ricerca finalizzate ad approfondire la conoscenza delle tematiche oggetto di intervento del Centro;
- f. di promuovere iniziative comuni con altri soggetti, pubblici o privati, che si occupino della tutela dei

medesimi interessi;

- g. di promuovere attività educative, sociali, culturali e di assistenza sanitaria e psicologica per la protezione dei cittadini e la prevenzione dei rischi ambientali, sociali, sanitari, educativi con particolare riferimento ai bambini e agli adolescenti;
- h. di promuovere il volontariato fra i giovani come impegno alla cittadinanza attiva e come segno di responsabilità verso la collettività.

Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

- a) gestire e diffondere pubblicazioni, sia proprie che altrui, periodiche od occasionali, su argomenti attinenti o connessi;
- b) organizzare convegni, congressi, incontri, corsi di formazione, seminari di studio, informazioni, sia a carattere locale che nazionale;
- d) istituire un proprio gruppo di consulenza, composto da esperti e specialisti nel settore di competenza dell'Associazione, che volontariamente ed in spirito di servizio, mettano a disposizione le proprie cognizioni ed esperienze professionali e si adoperino a dare soluzioni ai vari problemi inerenti sia alle tematiche promosse dall'Associazione, che alle tematiche inerenti la gestione dell'Associazione stessa;
- e) realizzare un centro di documentazione, formato da pubblicazioni e materiale multimediale, anche estero, aperto alla consultazione dei cittadini;
- f) dare la propria adesione ad Enti ed organismi, sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, i cui obiettivi o le cui iniziative siano affini o complementari a quelli dell'Associazione;
- g) svolgere qualsiasi altra attività culturale, sociale, ricreativa, sportiva connessa alle proprie tematiche;
- h) compiere ogni altra attività necessaria o utile per garantire la piena attuazione dei propri scopi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di organizzazioni no-profit;
- i) svolgere attività di soccorso operativo e sanitario in caso di eventi calamitosi e stati di emergenza;
- j) avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- k) potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, necessaria o utile per il migliore raggiungimento dei propri fini;
- l) potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali consentite dalla legislazione *pro tempore* vigente;



Handwritten signature or mark, possibly reading 'C. C. C. C. C.' or similar, written vertically on the right margin.

m) essere aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 3

Attività diverse e Raccolta fondi

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente Articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
2. L'Assemblea degli Associati potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione, apolitica e apartitica, esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Patrimonio e risorse

1. Il patrimonio del Centro è costituito:
 - a) dalle quote versate dagli Associati, che rimangono intrasmissibili;
 - b) dai contributi periodici elargiti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati;
 - c) da qualunque somma, contributo, bene mobile e immobile regolarmente pervenuti al Centro.

2. Il Centro trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui al precedente art. 3 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Articolo 6

Associati – Diritti - Obblighi

1. Possono essere Associati del Centro le persone fisiche e gli enti che ne fanno espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.
3. La delibera di ammissione è rimessa al Consiglio Direttivo -- che decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire dal Centro e con le attività di interesse del Centro stesso -- deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.
4. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Entro sessanta (60) giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la deliberazione di rigetto potrà essere impugnata da colui che ha presentata la domanda di ammissione avanti l'Assemblea degli Associati che delibera nella prima riunione utile.
6. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
7. Ciascun Associato ha diritto ad un (1) voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro degli Associati. Hanno, inoltre, diritto a un (1) voto il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente) delle sedi locali del Centro regolarmente aderenti al Centro stesso. Le condizioni per l'adesione delle Sedi Locali e i loro rapporti con il Centro Nazionale sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento, per tutto quanto attiene in special modo la fisionomia giuridica, l'autonomia amministrativa e patrimoniale, la democraticità del loro Statuto, l'elettività delle cariche, la pubblicità dei bilanci, l'adozione della Tessera nazionale dell'Associazione.
8. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) Associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
9. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Articolo 7



Handwritten signature and initials.

Scioglimento individuale del rapporto associativo

1. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.
2. La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea degli Associati nei seguenti casi:
 - comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio del Centro;
 - svolgimento di attività incompatibili con le finalità del Centro;
 - inosservanza dello statuto o delle delibere degli Organi sociali.
3. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre (3) mesi prima del trentuno (31) dicembre.
5. I diritti derivanti dallo status di Associato non sono trasferibili e l'Associato che abbia cessato di appartenere al Centro non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Organi

1. Gli Organi del Centro sono:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta, salve diverse inderogabili disposizioni di legge, per i membri dell'organo di controllo.

Articolo 9

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è convocata mediante comunicazione scritta – trasmessa a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. ovvero con ogni altro strumento idoneo a garantire l'avvenuta ricezione e contenente il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno - recapitata almeno dieci (10) giorni prima della data fissata a tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.
2. L'Assemblea degli Associati deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati.
3. L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



4. L'Assemblea degli Associati delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno (1) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti. In caso di parità di voti prevarrà la tesi del Presidente del Consiglio Direttivo.

5. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

6. L'Assemblea degli Associati può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Centro ed ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

[Handwritten signature]

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre (3) e un massimo di nove (9) componenti, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per cinque (5) anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.
5. I membri scaduti rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
6. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro, per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione.
7. Per il caso di cessazione dalla carica del Presidente si dovrà procedere, entro trenta (30) giorni a nuove elezioni dopo aver reintegrato il Consiglio come indicato al comma precedente.
8. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando sarebbero durati i loro predecessori.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di nomina e, per nomina contemporanea, di età.
10. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
 - esegue le deliberazioni e dà corso agli indirizzi dell'Assemblea degli Associati;
 - delibera i provvedimenti amministrativi, finanziari, artistici, didattici, culturali necessari al funzionamento e al conseguimento dei fini statutarî del Centro;
 - delibera, entro i termini stabiliti per la presentazione dell'istanza ministeriale, il progetto artistico-finanziario dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, predispose il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa, dell'esercizio decorso;
 - attribuisce gli incarichi di ricerca, studio o insegnamento, stabilendone i relativi compensi o spese;
 - bandisce concorsi e seminari di studio e promuove la costituzione di comitati o giurie;
 - delibera l'ammissione degli Associati;
 - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
 - cura la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
 - compie ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea degli Associati o di altro Organo;
 - approva il Regolamento interno, previsto dal presente Statuto per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le strutture e per tutti gli associati,

- approva il Regolamento per il funzionamento delle Sedi Locali: altre Associazioni legate all'Associazione attraverso la condivisione della denominazione "Alfredo Rampi" nonché attraverso l'adesione nel proprio Statuto allo Statuto dell'Associazione.
- prende ogni iniziativa e delibera in merito alle attività relative all'oggetto dell'Associazione, in particolare per quanto riguarda la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza delle norme vigenti;
- stabilisce l'accettazione o meno dell'iscrizione di nuovi soci e il loro inserimento in una delle categorie previste sulla base dello specifico regolamento alla luce della valutazione del contributo prestato;
- istituisce propri organismi decentrati presso altre località in Italia.
- delibera in ordine al trasferimento della propria sede legale ed operativa.

11. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

12. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo PEC, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto (48) ore.

13. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la tesi del Presidente del Consiglio stesso.

14. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

15. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

Presidente

1. Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne dirige l'attività.
2. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, ne stabilisce l'Ordine del Giorno, e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi Organi sociali.
3. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro Consigliere ovvero essere sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12

Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno (1) dei componenti. Ai componenti dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
5. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 13

Revisione Legale dei conti

1. Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per la relativa analisi e approvazione, il bilancio di esercizio nelle forme stabilite

dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

3. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Il bilancio sociale sarà pubblicato a norma della legge pro tempore vigente.

Articolo 15

Scioglimento e Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si estingue nei casi e con i modi previsti dalla legge *pro tempore* vigente. In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea degli Associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

Articolo 16

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere, curare e conservare i seguenti libri:

- Libro degli Associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

2. I libri sociali sono tenuti dall'Organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

3. Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'Organo interessato.

Articolo 17

Controversie

1. In caso di controversia fra Associati o fra Centro e Associati, questa dovrà essere decisa da un arbitro scelto di comune accordo, o in caso di mancato accordo, da un collegio di tre (3) arbitri scelti uno per ciascuno dalle parti e il terzo dai primi due.
2. In ogni caso sia l'arbitro sia il Collegio decideranno inoppugnabilmente e senza rito formale.

Articolo 18

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa pro tempore vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii. ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

